

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EX ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (di seguito "Unione") la competenza per i pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica e la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo sono conferite all'Unione. Tale competenza ai sensi dell'organigramma e funzionigramma approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 71 del 09/09/2025 è assegnata al Servizio S.I.T., Pianificazione e attività territoriali.

L'avvio effettivo della gestione associata delle funzioni paesaggistiche è stato stabilito, con deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Nell'agosto 2024 è stato approvato e divenuto efficace il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo, redatto dal Servizio Pianificazione Associato dell'Unione di Comuni. L'approvazione definitiva del PSI Valdisieve ha comportato, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, la conformazione dell'atto di pianificazione territoriale al Piano Paesaggistico Regionale, con connessa validazione della revisione dei vincoli paesaggistici ex Lege, in particolare dell'art. 142 c. 1 lett. g) Boschi. A partire dalla data di efficacia del PSI, la rappresentazione del Piano Paesaggistico Regionale è quindi sostituita da quella validata all'interno del PSI stesso, come esplicitato nel verbale della conferenza vengono infatti "validate congiuntamente la diversa rappresentazione rispetto al PIT-PPR delle aree di cui all'art. 142, comma 1, lettere b), c), g), h), nonché l'individuazione delle aree di cui all'art. 142, comma 2 del Codice, così come rappresentate e definite nei seguenti elaborati del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pontassieve, Londa, Pelago, Rufina, San Godenzo".

Per quanto riguarda il Comune di Reggello, non aderente al PSI Valdisieve e dotato di propri strumenti di Pianificazione Territoriale e Urbanistica conformati al PIT-PPR, viene dato atto che la rappresentazione dei vincoli paesaggistici è rappresentata nella Tavola del POC n. 22 Vincoli sovraordinati, già rappresentati nella Tavola 6 Vincoli paesaggistici, culturali e ambientali del PS di Reggello approvato con deliberazione C.C. 25/2018 come aggiornato dalla Variante n. 1 allo stesso PS approvata con delibera C.C. 40 del 18/05/2023.

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, le modalità operative, le competenze e i rapporti istituzionali connessi alla gestione associata dei procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004. Esso trova applicazione nei territori dei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo.

ART.2 - ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

1. L'Unione relativamente alla funzione in materia paesaggistica dovrà adottare gli atti organizzativi e nominare il Responsabile del Servizio competente mediante Decreto del Presidente dell'Unione.
2. Il Responsabile del Servizio, con atto formale, provvede all'istituzione e all'organizzazione dell'ufficio che si occuperà della materia paesaggistica (di seguito chiamato Ufficio Paesaggio) avvalendosi di personale tecnico e amministrativo messo a disposizione dall'Unione e dai Comuni aderenti, nonché di eventuali figure professionali esterne ove necessario.
3. Il Responsabile del Servizio è individuato quale Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora lo ritenga opportuno e nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, può delegare tale responsabilità a personale tecnico qualificato dipendente dell'Unione o dei Comuni associati in comando presso l'Ente.
4. Il responsabile del servizio può nominare un responsabile dell'Ufficio Paesaggio, per essere supportato nello svolgimento di attività di coordinamento, e si avvale di istruttori tecnici per l'istruttoria delle istanze pervenute, come pure del personale amministrativo per la gestione dell'iter burocratico, fermo restando che la responsabilità del procedimento rimane a suo carico a meno che non espressamente delegata ai sensi del precedente comma 3.

ART. 3 - COMPETENZE DELL'UNIONE DI COMUNI

1. Sono oggetto di delega all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve le attività e i procedimenti in materia di vincolo paesaggistico attribuiti ai Comuni ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 21 maggio 2024, in attuazione dell'art. 151 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.
2. Rientrano in particolare tra le funzioni delegate:
 - la responsabilità del procedimento amministrativo in materia paesaggistica;
 - la gestione della Commissione per il Paesaggio Unificata;
 - la gestione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica;
 - la gestione dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e la determinazione delle relative sanzioni pecuniarie (ferma restando la riscossione di competenza dei singoli Comuni);
 - i rapporti con la Soprintendenza competente, garantendo la trasmissione digitale delle pratiche e la corretta gestione delle tempistiche di parere;
 - la verifica delle istanze di revisione del vincolo boschivo art. 142, comma 1, lett. g) - aree boscate - del D.Lgs. 42/2004;
 - la predisposizione della modulistica e la gestione del portale informatico per la presentazione e l'istruttoria delle istanze;
 - la determinazione degli importi dei diritti di istruttoria e la relativa riscossione;
 - il servizio di informazione e assistenza al pubblico;
 - gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale e alla compilazione dell'applicativo regionale "Registro Autorizzazioni Paesaggistiche".

ART. 4 - COMPETENZE DEI COMUNI

1. Rimangono in capo ai Comuni le seguenti funzioni in materia di tutela paesaggistica:
 - la ricezione delle istanze relative a procedimenti paesaggistici quando questi costituiscono subprocedimento di pratiche edilizie e la loro trasmissione entro 3 giorni e a mezzo dei PEC e all'Ufficio Paesaggio. A tal fine si precisa che, per le pratiche riguardanti esclusivamente

procedimenti paesaggistici, pur essendo preferibile la presentazione diretta all'Unione, qualora le istanze siano depositate presso il Comune, quest'ultimo è comunque tenuto ad accettarle e a trasmetterle nei tempi e nei modi sopraindicati all'Ufficio Paesaggio;

- la valutazione della conformità urbanistico-edilizia degli interventi oggetto dei procedimenti di accertamento di conformità paesaggistica;
- la riscossione delle sanzioni pecuniarie relative ai procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica;
- l'emissione delle ordinanze finalizzate all'esecuzione degli interventi di adeguamento necessari a rendere compatibile l'intervento da sanare;
- l'adozione dei provvedimenti di rimessa in pristino quando l'Ufficio Paesaggio trasmette all'Ufficio Tecnico del Comune il diniego delle istanze di accertamento di conformità paesaggistica;
- l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di vincolo paesaggistico;
- l'espletamento delle richieste di accesso agli atti relative ai procedimenti paesaggistici definiti.

ART. 5 - CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI

1. Per quanto riguarda i Comuni associati nella formazione del Piano Strutturale Intercomunale, ovvero Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo, preso atto degli esiti del processo di conformazione del Piano Strutturale Intercomunale al PITPPR, si dà atto che per i seguenti vincoli
Art. 142, c.1 lett b) – laghi
Art. 142, c.1 lett c) – fiumi, torrenti e corsi d'acqua
Art. 142, c. 1 lett g) – boschi
Art. 142 c. 1 lett h) – usi civici
Art. 142 comma 2 – aree escluse dal vincolo
vale la rappresentazione del vincolo riportata nella tavola QC_E09 – Vincoli paesaggistici, del Piano Strutturale Intercomunale, mentre per le altre "Aree Tutelate per legge" si mantiene la rappresentazione cartografica del PIT-PPR vigente.
2. Per quanto riguarda il Comune di Reggello, dotato di propri strumenti di Pianificazione Strutturale e Operativa conformati al PIT-PPR, vale la Tavola del POC n. 22 Vincoli sovraordinati, già rappresentati nella Tavola 6 Vincoli paesaggistici, culturali e ambientali del PS di Reggello approvato con deliberazione C.C. 25/2018, come aggiornata dalla Variante n. 1 allo stesso PS approvata con delibera C.C. 40 del 18/05/2023.

ART. 6 - PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE ISTANZE

1. Le istanze devono essere redatte utilizzando la modulistica e le indicazioni rese disponibili sui siti web dell'Unione e dei Comuni aderenti. Qualora l'autorizzazione paesaggistica costituisca subprocedimento di un procedimento edilizio unico, la pratica è trasmessa via PEC o tramite Portale dedicato dal Comune competente all'Ufficio Paesaggio tassativamente entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento. Le istanze SUAP seguono la medesima procedura.
2. Si precisa che, per le pratiche riguardanti esclusivamente procedimenti paesaggistici, pur essendo preferibile la presentazione diretta all'Unione, qualora le istanze siano depositate presso il Comune, quest'ultimo è comunque tenuto ad accettarle e a trasmetterle entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento all'Ufficio Paesaggio dell'Unione.
3. La modulistica per la presentazione delle istanze è predisposta ed approvata con atto del Responsabile del Servizio.
4. Le istanze dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria i cui importi verranno stabiliti con deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

5. Il pagamento dei diritti di istruttoria dovrà essere eseguito con le modalità indicate nella pagina dedicata del sito web dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieva.
6. Ogni istanza pervenuta all'Ufficio Paesaggio verrà registrata e assegnata a un tecnico facente parte dell'ufficio associato.
7. Per quanto riguarda le fasi procedurali e le tempistiche si rimanda alla normativa vigente: D.Lgs. 42/2004 art. 146 per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, D.Lgs. 42/2004 art. 167 per l'accertamento di compatibilità paesaggistica e D.P.R. 31/2017 per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, art. 36-bis comma 4 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L. 105/2024 per l'accertamento di compatibilità paesaggistica per abusi che hanno comportato un aumento di superfici o volumi.
8. A conclusione del procedimento, l'Ufficio Paesaggio provvede, ai sensi della normativa vigente, a effettuare le comunicazioni agli interessati e ai soggetti istituzionali previsti per legge e contestualmente informa il Comune territorialmente competente, trasmettendogli copia completa dell'atto rilasciato, comprensiva di tutti gli elaborati e allegati che ne costituiscono parte integrante.
9. Il Responsabile del Procedimento assicura la corretta e uniforme applicazione della normativa di settore vigente, favorendo l'omogeneità interpretativa e operativa tra i Comuni aderenti e il rispetto dei termini procedurali. Egli opera con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Paesaggio che svolge funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo dei procedimenti in materia paesaggistica assicurando l'efficace integrazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento.

ART. 7 – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO UNIFICATA

1. Presso l'Unione è istituita la Commissione per il Paesaggio Unificata, organo tecnico-consultivo previsto dall'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 153 della L.R. n. 65/2014. La composizione, le modalità di funzionamento e le competenze della Commissione per il Paesaggio Unificata sono disciplinate da apposito allegato al presente Regolamento (Allegato A – Commissione per il Paesaggio Unificata), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 8 – SANZIONI PAESAGGISTICHE RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITÀ

1. In caso di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 o ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., la determinazione delle relative sanzioni pecuniarie è effettuata secondo i criteri e le modalità stabilite nell'Allegato B al presente Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ART. 9 – VERIFICA VARIAZIONE VINCOLO BOSCHIVO

1. Il presente articolo disciplina le condizioni e le modalità per la verifica, da parte dell'Ufficio Paesaggio, di variazioni alla delimitazione del vincolo boschivo rispetto alla rappresentazione contenuta nelle tavole indicate al precedente art. 5.
2. Le richieste di verifica, provenienti sia da soggetti privati che dagli stessi Comuni associati, riguardano le seguenti casistiche:
 - a) assenza del bosco rispetto alla delimitazione ufficiale del vincolo dovuta ad errori di rappresentazione
 - b) variazione dello stato dei luoghi per interventi forestali, agricoli o edilizi regolarmente autorizzati
 - c) incendi e aree percorse dal fuoco

- d) in tutti gli altri casi previsti dalla L.R. 39/2000 e relativo Regolamento di attuazione.
3. L'istanza deve essere redatta in forma scritta e corredata da idonea documentazione tecnica, comprendente:
 - a) relazione asseverata a firma di Dott. Agronomo/Forestale che individua il vincolo secondo i criteri dell'allegato 7b del PIT-PPR e della L.R. 39/2000 e relativo D.P.G.R. , esplicitandone la verifica dei parametri di definizione del bosco;
 - b) rilievo fotografico e planimetrico aggiornato, con rappresentazione sovrapposta del perimetro approvato e di quello revisionato. Il perimetro revisionato dovrà essere determinato con rilievo topografico e prodotto all'Ufficio il dato vettoriale in formato dwg, dxf o shpfile, georiferito su CTR Toscana con relativo metadato;
 - c) estratti catastali, cartografici e aerofotogrammetrici storici e attuali utili a ricostruire l'evoluzione del sito;
 4. Nei casi di cui al punto b) del comma 2, con particolare riferimento a interventi di trasformazione del bosco, compensazioni forestali, rimboschimenti o interventi che comportano modifica dell'assetto vegetazionale tale da incidere sulla definizione di "bosco", l'interessato o l'Amministrazione, possono richiedere l'aggiornamento del perimetro boscato ai fini paesaggistici. A tal fine devono essere prodotti gli atti autorizzativi previsti dalla normativa forestale, la documentazione tecnica attestante l'avvenuta trasformazione o il rimboschimento e la rappresentazione vettoriale aggiornata del nuovo perimetro. L'esito dell'aggiornamento sarà recepito negli strumenti di pianificazione territoriale e nelle banche dati paesaggistiche competenti al momento della procedura di variante inerente l'aggiornamento del Quadro conoscitivo dello strumento di pianificazione relativo.
 5. L'Ufficio Paesaggio, una volta ricevuta l'istanza, avvia l'istruttoria verificando la completezza degli atti e richiedendo se del caso ed entro 30 giorni dalla data di presentazione, eventuali integrazioni (la procedura è regolata dalla L.241/1990).
 6. Nell'ambito dell'istruttoria l'Ufficio Paesaggio sottoporrà la relazione asseverata al Servizio Attività Forestali e Ambientali dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per le verifiche sul campo di quanto sostenuto dal professionista incaricato in relazione alla L.R. 39/2000.
 7. Al termine dell'istruttoria, e comunque entro 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione, il Responsabile della funzione paesaggistica dell'Unione si pronuncia , mediante determinazione motivata, dando atto o meno della assenza del vincolo boschivo sui terreni oggetto dell'istanza.
 8. La determinazione del Responsabile è trasmessa alla Soprintendenza ed all'ufficio SUE del Comune; il Responsabile trasmette inoltre la determinazione, ai fini dei necessari adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti:
 - all'Ufficio di Piano Associato dell'Unione dei Comuni per quanto riguarda il PSI Valdisieve.
 - all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di Reggello per quanto riguarda il PS/POC di Reggello.

ART. 10 – DIGITALIZZAZIONE E TRASPARENZA

1. L'attività dell'Ufficio Associato è svolta prevalentemente in modalità telematica. L'Unione assicura la pubblicazione periodica dei dati relativi ai procedimenti, tempi medi e tipologie di interventi, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013).

ART. 11 RISORSE E RAPPORTI FINANZIARI

1. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività oggetto del presente regolamento derivano dai contributi Regionali per le Gestioni Associate Fondamentali e da risorse proprie dell'Ente.
2. L'Unione di Comuni provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione del servizio ed al recupero, con cadenza annuale, delle eventuali somme dovute dagli enti associati, che saranno ripartite a consuntivo mediante interpolazione lineare tra l'importo complessivo dei costi, il numero complessivo di pratiche ricevute e il numero di pratiche afferenti ogni singolo Comune Associato.
3. Gli enti associati si impegnano con il presente regolamento, a stanziare nei propri bilanci di previsione, le eventuali somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa annuale.
4. L'introito dei diritti di segreteria sarà effettuato dall'Unione di Comuni e destinato al finanziamento dei costi della gestione associata.
5. L'introito delle sanzioni sarà gestito dai singoli Comuni all'interno del proprio bilancio di esercizio.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento e relativi allegati, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e norme collegate o attuative che disciplinano la materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Giunta di approvazione dello stesso e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione.
3. La conclusione dei procedimenti istruttori, compreso il rilascio delle autorizzazioni, relativi a istanze presentate anteriormente all'avvio della gestione associata, ossia prima del 31 dicembre 2025, rimane in carico al Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto dell'Unione.
4. Il Presente Regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari delle materie trattate attualmente vigenti nei Comuni e nell'Unione di Comuni.
5. Le disposizioni aventi forza di legge eventualmente sopravvenute e in contrasto o non compatibili con quelle del presente Regolamento, aggiornano automaticamente le norme non conformi fino al loro adeguamento.
6. Al seguente Regolamento si allega:
 - Allegato A – Funzionamento della Commissione per il Paesaggio Unificata
 - Allegato B – Determinazione delle sanzioni pecuniarie paesaggistiche ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.